



CIRCOLARE

SERIE AIR TRAFFIC MANAGEMENT

Data: 21/11/2006

ATM - 01

Oggetto: Applicazione in Italia del regolamento (CE) 552/2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo

1. PREMESSA E SCOPO

Il 10 marzo 2004 è stato pubblicato il regolamento (CE) 552/2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»). Il Regolamento fornisce i requisiti per la realizzazione e la messa in servizio dei sistemi che costituiscono tale rete.

A partire dal 20 ottobre 2005 il rispetto dei requisiti essenziali (ER, *Essential Requirements*) contenuti nel regolamento è diventato obbligatorio per tutti i sistemi messi in servizio per la prima volta dopo tale data, o per quei sistemi che vengono sottoposti a programmi di radicale ammodernamento.

Nel frattempo l'attività di regolazione sta continuando con la preparazione delle norme di attuazione (IR, *Implementino Rules*) e delle specifiche di certificazione (CS, *Certification Specification*) che verranno successivamente pubblicate.

La presente Circolare ha lo scopo di fornire le procedure amministrative e materiale di guida per l'applicazione di detto regolamento per tutti quegli aspetti non espressamente regolati dall'Unione Europea.

2. APPLICABILITA'

La presente Circolare si applica a tutti quei sistemi della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN, *European Air Traffic Management Network*) compresi nelle categorie riportate all'Allegato I del regolamento sull'interoperabilità che siano:

- a. messi in servizio sul territorio nazionale o da Fornitori di Servizi di Navigazione Aerea posti sotto la sorveglianza dell'ENAC;
- b. realizzati da costruttori la cui sede principale di affari è situata in Italia.

Il regolamento sull'interoperabilità non è considerato applicabile ai seguenti tipi di sistemi e componenti, anche se rientranti nelle classi contenute nell'Allegato I al regolamento sull'interoperabilità:

- a. Aiuti Visivi Luminosi (AVL), installati negli aeroporti, i cui requisiti siano contenuti nel Regolamento ENAC sulla Costruzione e le Operazioni degli Aeroporti e siano verificati nel corso del processo di certificazione del gestore aeroportuale;
- b. Equipaggiamenti e componenti avionici in possesso delle certificazioni previste dall'EASA nell'ambito dei propri regolamenti, per i quali l'operatore è comunque tenuto a verificare la rispondenza alle eventuali specifiche tecniche.

3. MESSA IN SERVIZIO DEI SISTEMI

Per messa in servizio dei sistemi s'intende il primo impiego operativo dopo l'installazione iniziale o il miglioramento di un sistema.

Il concetto di miglioramento di un sistema non è al momento definito in maniera rigorosa, ma può essere inteso come *incremento significativo delle prestazioni o delle capacità del sistema a seguito di modifiche importanti o aggiunta di nuove caratteristiche o funzioni*.

Non è considerato miglioramento di sistema un aggiornamento periodico del sistema che non comporti cambiamenti significativi.

4. RUOLO DELL'AUTORITA'

Il regolamento sull'interoperabilità non prevede l'emissione di certificati da parte delle Autorità Nazionali di Vigilanza, ma di specifiche dichiarazioni da parte dei fornitori di servizio alla navigazione aerea o dei costruttori dei componenti.

L'ENAC, in qualità di Autorità Nazionale di Vigilanza italiana, e nell'ambito delle attività di applicazione del regolamento, prevede i seguenti tipi di intervento:

- a. interventi generali per prevenire la messa in servizio dei servizi privi delle dichiarazioni previste;
- b. acquisizione e conservazione delle dichiarazioni;
- c. analisi a campione delle dichiarazioni e del relativo fascicolo tecnico;
- d. specifiche azioni di sorveglianza di progettazione e produzione quando previste dalle norme di attuazione (IR);

- e. adozione di provvedimenti di limitazione dell'impiego del sistema nel caso di accertamento di condizioni di non sicurezza.

L'analisi del dossier tecnico non è obbligatoria e viene fatta in base ad un programma che tiene conto della criticità e della complessità del sistema messo in operazioni o oggetto di modifica.

5. RUOLO DELL'INDUSTRIA

5.1 Fornitori di Servizi alla Navigazione Aerea

Dal Regolamento 552/2004 appare evidente che i sistemi dell'EATMN possono essere messi in servizio esclusivamente da fornitori di servizi di navigazione aerea.

I fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP, *Air Navigation Service Provider*) sono soli titolati e responsabili ad emettere la dichiarazione CE di verifica dei sistemi in accordo alle disposizioni contenute nel regolamento sull'interoperabilità prima della messa in servizio di ciascun sistema.

Per quei fornitori di servizio non designati ai sensi dell'articolo 8 del regolamento europeo 550/2005 a fornire servizi al traffico aereo o meteorologici, come ad esempio gestori aeroportuali, è necessario conseguire una certificazione quale fornitore di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza, a seconda del tipo di sistema che si vuole mettere in funzione.

A questo proposito si rammenta che gli obblighi derivanti dal regolamento sull'interoperabilità sono vigenti anche prima della certificazione dell'ANSP ai sensi del regolamento (CE) 2096/2005 sui requisiti comuni di certificazione.

5.2 Costruttori di componenti

I costruttori di sistemi emettono la loro dichiarazione di conformità o di idoneità all'uso dei componenti per ogni componente prodotto e destinato a ANSP nell'ambito dell'applicazione della normativa sul cielo unico europeo.

Tale area include tutto il territorio dell'Unione Europea, quello dei territori d'oltremare degli Stati dell'Unione e quello degli Stati che fanno parte dello *European Civil Aviation Agreement*, per i quali si applica la normativa cielo unico.

Pertanto per forniture dirette a tali aree deve essere prevista l'emissione della dichiarazione anche qualora non esplicitamente prevista nel contratto di fornitura.

Va infine notato che il Regolamento (CE) 552/2004 è valido immediatamente su tutto il territorio nazionale, ma dato che per i costruttori di sistemi per l'EATMN non è prevista alcuna certificazione preventiva, allo scopo di facilitare le operazioni di disseminazione delle

informazioni, i costruttori sono invitati a fornire all'ENAC gli estremi per il contatto (includendo un indirizzo di posta elettronica) e il profilo delle proprie attività.

6. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'INTEROPERABILITA'

6.1 Acquisizione delle dichiarazioni, dei dossier tecnici e delle comunicazioni

A meno di altri accordi presi su base individuale dai singoli fornitori di servizi con il proprio team di certificazione, tutte le comunicazioni, le dichiarazioni e i relativi dossier tecnici relativi all'applicazione del regolamento sull'interoperabilità devono essere inviate all'ENAC.

6.2 Processo di verifica dei sistemi

Il processo di verifica dei sistemi è in fase di standardizzazione, mediante l'emissione di un'apposita norma di applicazione.

Nel frattempo ogni organizzazione dovrebbe conformare la propria procedura sulla base dei risultati prodotti dalla *Conformity Assessment Task Force* (CATF), un gruppo di lavoro guidato da Eurocontrol, con la partecipazione di rappresentanti dei fornitori di servizi, dei costruttori, delle autorità nazionali di sorveglianza e della Commissione Europea.

L'eventuale documentazione, consistente nelle bozze delle procedure messe a punto, può essere richiesta all'ENAC.

La preparazione di una procedura standardizzata per la verifica dei sistemi e l'emissione della dichiarazione, seppur non prevista dal regolamento, è in linea con gli orientamenti moderni del mondo industriale in tema di qualità, ed è pertanto fortemente incentivata dall'ENAC.

La procedura tiene conto delle dimensioni del soggetto per la quale è scritta, della complessità dei componenti o dei sistemi realizzati, del processo di realizzazione dei componenti in termini di quantità e complessità.

6.3 Coordinamento delle azioni con l'ENAC

Allo scopo di razionalizzare l'attività ed evitare ritardi e/o extracosti nella consegna dei componenti e della messa in servizio dei sistemi, è consigliabile che le azioni che richiedono un intervento diretto dell'ENAC siano coordinate con sufficiente anticipo.

Per realizzare questo obiettivo ANSP e costruttori preparano il piano della messa in servizio e della produzione di sistemi e componenti.

Non è necessario che tale piano si sviluppi in un periodo superiore ai 5 anni, in relazione agli effettivi programmi di attività. Da questo punto di vista è lecito aspettarsi che le informazioni relative al primo anno siano il più possibile attendibili, mentre quelle per gli anni successivi abbiano un accettabile livello di probabilità.

Il piano dovrebbe essere aggiornato tutti gli anni ed inviato all'ENAC per concordare con congruo anticipo gli eventuali piani di sorveglianza.

7. SISTEMI E COMPONENTI PRODOTTI O POSTI IN SERVIZIO PRIMA DEL 2007

Qualora, nell'intervallo di tempo tra il 20 ottobre 2005 e il 31 dicembre 2006, fossero stati prodotti e/o messi in servizio sistemi o componenti privi delle relative dichiarazioni, il costruttore o il fornitore di servizi devono presentare la relativa documentazione entro il 28 febbraio 2006 all'ENAC fornendo la relativa documentazione a posteriori.

L'ENAC valuterà caso per caso tale situazione decidendo le azioni sulla base dell'articolo 7 del regolamento sull'interoperabilità.

8. ESTENSIONE DEI REGOLAMENTI AI SISTEMI GIA' IN ESERCIZIO

Il regolamento sull'interoperabilità prevede che tutti i sistemi in esercizio, a prescindere dalla loro data di messa in servizio, e ove non specificato diversamente nelle corrispondenti norme di attuazione, siano definitivamente adeguati ai relativi requisiti essenziali o norme di attuazione entro il 20 aprile 2011.

I fornitori di servizi sono invitati a fornire al più presto dettagli sulla transizione, e a presentare entro la fine del 2007 un piano organico, tenendo conto delle norme di attuazione nel frattempo pubblicate.

9. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore dalla data di emissione.

il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera